LA CITTADINANZA ITALIANA PER RESIDENZA

Residenza La cittadinanza italiana può essere richiesta dallo straniero che **risiede legalmente da almeno 10 anni** nel territorio della Repubblica italiana *(ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. f 91/92). Alcuni casi particolari:* per il cittadino membro di uno **Stato dell'Unione Europea (4 anni)**, per i **rifugiati politici (5 anni)**, per **figli maggiorenni di naturalizzati italiani (5 anni),** mentre per i **titolari di protezione sussidiaria resta il requisito di 10 anni di residenza**. La residenza deve essere **ininterrotta** ed attuale al momento della domanda di cittadinanza. Non ci devono essere state "cancellazioni anagrafiche" per irreperibilità o altro (gli spostamenti da Comune a Comune non costituiscono cancellazione, ma sono le fasi più delicate da verificare).

IL CITTADINO STRANIERO PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DEVE MUNIRSI DI IDENTICAZIONE SPID O CARTA IDENTITA' ELETTRONICA CON TUTTI GLI ACCESSI.

Reddito Bisogna disporre di un reddito pari a quello previsto per *l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria*: **circa 8.263,31 euro lordi annui**. In caso di richieste anche per il coniuge è necessario disporre di un reddito lordo annuo pari a circa **11.362.50 euro**. Vanno aggiunti **516,00 euro** per ogni eventuale familiare a carico.

Altri requisiti La persona non deve aver condanne penali, salvo successiva riabilitazione da verificare adeguatamente.

Requisito conoscenza lingua italiana L'aspirante cittadino deve dimostrare la **conoscenza della lingua italiana a livello B1** del Quadro comune Europeo (QCER) attraverso: - Possesso di **titolo di studio** rilasciato da un Istituto di Istruzione Pubblico o Paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR. - Possesso della certificazione attestante la conoscenza del livello richiesto rilasciata da **Ente certificatore riconosciuto** dal MIUR e dal MAECI o dal MIUR (es: Certificazione CILS – Università di Siena; Certificazione CELI – Università di Perugia; Certificazione Plida – Società Dante Alighieri; Certificazione conoscenza dell'italiano L2 – Università Roma Tre) Esclusi da tali dimostrazioni del requisito i possessori del **PdS UE SIp** o coloro che hanno sottoscritto l'Accordo di Integrazione.

LISTA DOCUMENTI

Documenti da preparare in Italia

- fotocopia del permesso di soggiorno (dell'attestazione anagrafica per cittadini Ue)
- fotocopia del passaporto (pagina con i dati e foto della persona) e del codice fiscale
- carta identità
- residenza storica con indicazione dei comuni di residenza e dei relativi periodi di riferimento a dimostrazione della residenza legale continuativa, chiedere presso i comuni di residenza.
- Autocertificazione stato di famiglia indicare: nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, gradi di parentela e codice fiscale
- modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti, e regolarmente dichiarati ai fini fiscali, negli ultimi 3 anni personali e tutti i componenti del nucleo familiare, per ogni familiare che concorre al reddito è richiesto il certificato che attesti la parentela,

coniuge certificato di matrimonio
figli/genitori certificato di nascita

Documenti da preparare nel paese di origine.

- **estratto dell'atto di nascita** completo di tutte le generalità (anche dei genitori)
- **certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza**. Questo documento è sempre obbligatorio come da circolare prot. 11782 del 19/11/2015. *Gli atti sopra riportati dovranno essere **legalizzati** dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato in cui sono stati emessi, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali (Apostille).*

*Gli atti dovranno altresì essere debitamente **tradotti in lingua italiana** dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete. Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1191/2016, i **certificati di nascita, penale e matrimonio rilasciati da paesi membri dell'UE**, non devono più essere corredati da legalizzazione o apostille, ma devono contenere la **traduzione conforme al modello multilingue** predisposto dallo stato membro di appartenenza dello straniero.*

° Se i dati anagrafici nei certificati di nascita/penale sono discordanti con i documenti di identità, oppure c'è il patronimico o il middlename, occorre **l'attestazione consolare** rilasciata o dall'ambasciata italiana nel paese di origine o dall'ambasciata in Italia.

I certificati penali, hanno una validità di 6 mesi a partire dalla data di emissione dell'Autorità straniera competente nel paese di origine.

Apolidi e rifugiati: I suddetti dovranno produrre una fotocopia del **certificato di riconoscimento dello status** ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in modo che l'ufficio possa prenderne visione. In **mancanza della certificazione di nascita**, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In **mancanza della certificazione penale** del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

Tasse amministrative.

□ **€ 250,00, tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda**

□ **Marca da Bollo da 16.00** Euro **tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda**

LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA HA UN COSTO DI € 150,00